



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

21.10.2017

Compensatio lucri cum danno: esiste?

Di recente, la Terza sezione della Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza del [22.6.2017, n. 15536](#), ha posto le seguenti questioni:

(A) Se, in tema di risarcimento del danno, ai fini della liquidazione dei danni civili il giudice deve limitarsi a sottrarre dalla consistenza del patrimonio della vittima anteriore al sinistro quella del suo patrimonio residuo al sinistro stesso, senza far ricorso prima alla liquidazione e poi alla cd. *compensatio lucri cum danno* (istituto o principio non individuabile nell'ordinamento giuridico); se, di conseguenza, quando l'evento causato dall'illecito costituisce il presupposto per l'attribuzione alla vittima, da parte di soggetti pubblici o privati, di benefici economici il cui risultato diretto o mediato sia attenuare il pregiudizio causato dall'illecito, di questi il giudice debba tenere conto nella stima del danno, escludendone l'esistenza per la parte ristorata dall'intervento del terzo;

(B) Se il risarcimento del danno patrimoniale patito dal coniuge di persona deceduta, e consistito nella perdita dell'aiuto economico offertole dal defunto, va liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della pensione di reversibilità attribuita al superstite dall'ente previdenziale.

L'interrogativo di fondo è: esiste nel nostro sistema il principio di *compensatio lucri cum danno*?

Di seguito vengono proposti gli argomenti, positivi e negativi, utilizzati nell'ordinanza di rimessione; successivamente, questi vengono inseriti nel modello matematico dell'interpretazione giuridica¹.

Gli argomenti esposti in negativo sono:

-non sono presenti disposizioni che ne parlano espressamente (-IL);

¹ Il modello matematico utilizzato è spiegato in [VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici, Milano, DirittoAvanzato, 2017.](#)

-se questo istituto fosse presente, allora vi sarebbe il rischio di una sostanziale deresponsabilizzazione (-IR).

Gli argomenti positivi sono:

la disposizione di riferimento è l'art. 1223 c.c. che parla di risarcibilità delle sole conseguenze (+IL);

-la ratio della responsabilità civile è riparatoria e non di arricchire il danneggiato, in conformità anche con il divieto di arricchimento sine causa ex art. 2041 c.c. (+IR);

-l'art. 1916 c.c. sembra affermare un principio di compensatio lucri cum damno (+AL);

-l'art. 1910 comma 3 c.c. sembra affermare un principio di compensatio lucri cum damno (+AL).

Una volta individuate le variabili nell'ordinanza di rimessione, possiamo procedere con il modello matematico dell'interpretazione giuridica.

Il modello è:

IP: $(IL \pm ILn) \circ (IR \pm IRn) \circ [IL = 0 \vee IL - IL = 0 \Rightarrow (AL \pm ALn)] \circ [AL \approx 0 \vee AL - AL = 0 \Rightarrow (AI \pm AI_n)]$

Nel caso abbiamo:

IP: $(-IL+IL) \circ (-IR + IR) \circ [IL = 0 \vee IL - IL = 0 \Rightarrow (AL + AL)] \circ [AL \approx 0 \vee AL - AL = 0 \Rightarrow (0 \pm 0)]$

Pertanto:

IP: ~~$(-IL+IL) \circ (-IR + IR) \circ [IL = 0 \vee IL - IL = 0 \Rightarrow (AL + AL)] \circ [AL \approx 0 \vee AL - AL = 0 \Rightarrow (0 \pm 0)]$~~

Da cui ne segue

IP: 2AL

Può affermarsi che, in base al modello matematico sopra indicato, la Suprema Corte e Sezioni Unite si pronuncerà in termini positivi:

-in tema di risarcimento del danno, ai fini della liquidazione dei danni civili il giudice deve far ricorso prima alla liquidazione e poi alla cd. compensatio lucri cum damno;

-il risarcimento del danno patrimoniale patito dal coniuge di persona deceduta, e consistito nella perdita dell'aiuto economico offertole dal defunto, va liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della pensione di reversibilità attribuita al superstite dall'ente previdenziale.